



165

*lung*

lavorativa deve essere ridotta "a meno di un terzo".

L'assicurato, contrastando le ragioni di questo Istituto, si è rivolto ad un legale minacciando di adire l'autorità giudiziaria; l'assicurato afferma:

1. - non può eccepirsi il fatto della persistenza della malattia, in quanto la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dall'assicurato in forza, salvo il caso di mala fede; e nella specie della reticenza non può rivestire tale estremo.

2. - non può eccepirsi la circostanza della diminuita capacità lavorativa al solo 15% anziché ad  $\frac{1}{3}$ , in quanto l'articolo 2 delle "condizioni particolari di favore", che derogano alle condizioni generali di polizza, prevede soltanto il verificarsi della invalidità, senza alcuna discriminazione circa la misura della diminuita capacità lavorativa;

3. - che la polizza non può considerarsi rescissa per il mancato pagamento dei premi, in quanto tale onere versamento è conseguente alla invalidità in atto e previsto espressamente dall'art. 2 delle particolari.